

DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TERAMO DEL 19 APRILE 2005

Visto l'art.3 lettera b) del DLCPS 13 Settembre 1946 n.233, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 Febbraio 1963 n.244, recante norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche ed alla istituzione della relativa tariffa ed, in particolare, l'art.2 della suddetta legge, concernente il divieto per gli Iscritti agli Albi di esercitare la libera professione sulla base di compensi forfettari o ad onorari inferiori a quelli minimi compatibili con il decoro e la dignità della professione stabiliti dalla relativa tariffa minima nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche, salvo la facoltà di effettuare prestazioni a titolo gratuito;

Considerato che il dovere degli Iscritti agli Albi di praticare, per le singole prestazioni onorari non inferiori a quelli stabiliti dalla tariffa minima nazionale è legato indissolubilmente alle esigenze di rilevanza pubblica, di salvaguardare il decoro della professione e di tutelare il cittadino nel diritto a ricevere prestazioni di adeguata qualità;

Tenuto conto degli artt. 24, 25, 53 e 67 del vigente Codice di Deontologia medica,

DELIBERA

Che gli Iscritti che intendono sottoscrivere convenzioni e/o accordi con Associazioni di Mutualità Volontaria, previamente, presentino il prospetto loro proposto all'Ordine, affinché quest'ultimo possa valutare il rispetto dei minimi tariffari, delle normative riguardanti la Pubblicità Sanitaria e del Codice di Deontologia Medica e che l'intervento di soggetti terzi non interferisca con il necessario rapporto di fiducia medico-paziente.

Il tutto a tutela e decoro della dignità della professione e nell'interesse del paziente, con l'intenzione di fare ordine in un settore altrimenti incontrollabile, nel rispetto delle leggi antitrust vigenti e del Codice Deontologico.